

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MARZO 2022, N. 62

PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Antonio Russi

Alle ore 10,40 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, che reca:

• MOZIONE N. 207 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: "Fermiamo l'attacco ai servizi pubblici locali contenuto nel DDL concorrenza 2021".

Discussione generale

OMISSIS

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che sono stati presentati due emendamenti, entrambi a firma dei Consiglieri Ruggeri, Cesetti, Lupini, dopo averli letti e dato la parola ai Consiglieri Cesetti (che li illustra) e Ciccioli, pone in votazione:

- l'emendamento n. 207/1. L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità;
- l'emendamento n. 207/2. L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

Il Presidente segnala che i Consiglieri Biancani e Mastrovincenzo, in collegamento da remoto, sugli emendamenti 207/1 e 207/2 non sono riusciti ad esprimere il proprio voto favorevole; indice, quindi, la votazione della mozione n. 207, emendata. L'Assemblea legislativa regionale approva, all'unanimità, la mozione n. 207, nel testo che segue:



"L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Visto il disegno di legge n. 2469 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dello sviluppo economico e licenziato il 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», prevista dall'articolo 47, comma 1, della legge n. 99 del 2009 (legge annuale finora adottata solo nel 2017);

Premesso che

- l'articolo 1 del disegno di legge richiamato reca le disposizioni per la tutela della concorrenza, finalizzate, fra gli altri obiettivi, a "rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati";
- il successivo articolo 6 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico;
- in questa prospettiva, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare le soddisfazioni delle esigenze delle comunità locali verranno individuate a livello statale, mettendo in discussione le prerogative degli Enti locali rispetto alla gestione dei servizi pubblici locali e alla tutela dei diritti ad essi collegati;
- la legge regionale delle Marche n. 30/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" all'articolo 1 afferma che: "La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare, bene pubblico primario, essenziale e indispensabile per la vita. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana. La Regione difende e garantisce l'approvvigionamento e tutela il diritto di ciascuno all'acqua potabile, individuando gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuovendo la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche";
- la stessa legge regionale n. 30/2011, sopra citata, disciplina le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo riservate alla Regione;

Rilevato che tra i principi e i criteri direttivi della delega individuati dal richiamato articolo 6, figurano:

• previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, di una motivazione anticipata e qualificata da parte dell'ente locale per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità, degli investimenti e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;



- previsione dell'obbligo dell'ente locale, per i suddetti casi, di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello di autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in house;
- previsione che l'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e sulla qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

Sottolineato che

- secondo detti criteri direttivi, un Ente locale che gestisce un servizio pubblico locale dovrà produrre una
 motivazione anticipata e qualificata che dia conto delle ragioni che giustificano il mancato ricorso al mercato,
 trasmettendola tempestivamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendo un sistema di
 monitoraggio dei costi e procedendo alla revisione periodica delle ragioni per le quali ha scelto l'autoproduzione;
- l'imposizione di tale iter burocratico, oltre a costituire una indebita ingerenza sulle prerogative degli Enti locali, rischia di risultare un ulteriore pesante aggravio amministrativo, sicuramente complesso e dispendioso da affrontare per gli Enti locali e le loro aziende speciali, o per gli enti o società partecipate che gestiscono i servizi pubblici locali secondo la modalità "in house", specialmente se di ridotte dimensioni;

Dato atto che un ulteriore criterio direttivo prevede la «definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale», previsione che, travalicando le competenze regionali, di fatto incentiverà la fusione di gestori interamente pubblici, titolari di affidamenti "in house", con gestori privati o pubblico-privati operanti nei servizi pubblici a rilevanza economica dello stesso ambito territoriale;

Considerato che

- alla luce di quanto sopra richiamato, l'articolo 6 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 indica, nel complesso, la gestione pubblica dei servizi da parte dei Comuni come straordinaria e residuale, mentre l'affidamento al mercato rappresenterebbe, secondo questa logica, la normalità per la gestione dei servizi locali;
- le disposizioni trattate, pertanto, rappresentano un attacco ai beni comuni, in particolare all'acqua gestita attraverso il servizio idrico integrato pubblico, e quindi ai diritti delle persone e delle comunità, spingendo de facto verso la privatizzazione dei servizi pubblici essenziali al soddisfacimento dei bisogni delle collettività;
- i Comuni rappresentano l'istituzione più vicina alle esigenze della popolazione, in un'ottica di decentramento amministrativo e di sussidiarietà, così come stabilito dagli articoli 5 e 118 della Costituzione;
- la crisi pandemica ha posto la necessità di ripensare con urgenza e tempestività il modello sociale, a partire da una nuova centralità dei territori come luoghi primari di protezione dei beni comuni e di realizzazione di politiche orientate alla transizione ecologica e alla giustizia sociale, e dei Comuni in particolare come garanti dei diritti e della democrazia di prossimità;



Ricordati i due quesiti referendari del 2011, riguardanti rispettivamente la modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito, sui quali la maggioranza dei cittadini si è pronunciata nettamente contraria alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e per la sottrazione degli stessi, a partire dall'acqua, dalle dinamiche di profitto perché ritenuti beni essenziali;

Ritenuto che

- vi siano dei beni comuni essenziali per la collettività i quali, in virtù della loro natura ecologica, culturale o sociale, appartengono a tutti e la cui degradazione causa un danno a tutti i cittadini, presenti e futuri;
- tra i beni comuni a titolarità diffusa rientrino le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque, l'aria, i parchi, le foreste e le zone boschive, le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni, i tratti di costa dichiarati riserva ambientale, la fauna selvatica e la flora tutelata, i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate;
- tali beni esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e devono per questo essere ispirati al principio della salvaguardia intergenerazionale;

Ritenuto infine, che

- l'articolo 6 del disegno di legge n. 2469 è in evidente contrasto con la legge regionale n. 30/2011 e presenta evidenti e marcati profili di violazione della Carta Costituzionale;
- la Regione è legittimata a promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale ex articolo 127 comma 2 della Costituzione entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge;
- la Regione è legittimata a proporre l'impugnativa non solo per la lesione diretta subita dalle norme contestate, ma anche per la lesione delle prerogative costituzionali dei Comuni quando a seguito della compressione delle loro sfere di attribuzione ne derivi una compressione dei poteri della Regione come nel caso di che trattasi;
- la legge regionale 10 aprile 2007 n. 4, all'articolo 11, comma 7, statuisce che "Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione";



IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

- ad agire con tempestività, utilizzando tutte le sedi di raccordo istituzionale con lo Stato a disposizione, come la Conferenza Unificata, affinché nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 siano salvaguardate le prerogative e le competenze delle Regioni e degli Enti locali e venga stralciato l'articolo 6 del disegno di legge n. 2469";
- 2. a promuovere, qualora l'articolo 6 del disegno di legge n. 2469 venga approvato definitivamente dalle Camere, la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale".

IL PRESIDENTE

F.to Dino Latini

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to Luca Serfilippi

F.to Micaela Vitri